Modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra Italia, Francia, Germania e Regno Unito sull'istituzione dell'Organizzazione per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) A.C. 3199

Dossier n° 417 - Schede di lettura
29 marzo 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3199
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	24 giugno 2015
assegnazione:	6 luglio 2015
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari costituzionali, IV Difesa, V Bilancio
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

La **Decisione** del Consiglio di sorveglianza dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti *(Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement)* OCCAR, firmata a Roma il 10 giugno 2014 in esame **modifica l'Allegato IV** della Convenzione OCCAR.

L' OCCAR è stata istituita, al fine di dar vita ad un **organismo permanente di gestione comune dei programmi di acquisizione di armamenti,** con uno specifico accordo amministrativo tra Italia, Francia, Germania e Regno Unito, firmato a Farnborough il 9 settembre 1998. Con la ratifica della relativa convenzione da parte dei quattro Stati membri fondatori (effettuata per l'Italia ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 348) l'Organizzazione ha conseguito la **personalità giuridica** a decorrere dal febbraio 2001.

Con l'**adesione all'OCCAR del Belgio nel 2003 e della Spagna nel 2005** il numero dei Paesi membri è salito a 6. Tuttavia la *community* di dell'Organizzazione conta complessivamente 12 Paesi in quanto Finlandia, Lussemburgo, Olanda, Svezia, Polonia e Turchia partecipano a uno o più programmi pur senza essere Stati membri.

In particolare, l'articolo 39 della Convenzione OCCAR riconosce piena personalità giuridica all'Organizzazione conferendole l'autorità di stipulare contratti, acquisire e cedere beni mobili ed immobili ed avviare procedimenti legali. Tali poteri sono esercitati **dal Consiglio di sorveglianza (CdS), l'organo decisionale più elevato dell'OCCAR** composto dai sei Ministri della Difesa degli Stati membri (articolo 15 della Convenzione), o dai loro delegati, che vi partecipano con diritto di voto, e presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio fra i suoi membri. Il CdS esercita la direzione e il controllo dell'Amministrazione esecutiva e di tutti i Comitati che il Consiglio istituisce al proprio interno (articolo 11 della Convenzione) e decide su tutte le questioni che riguardano l'attuazione della Convenzione (articolo 12 della Convenzione). Le riunioni del Cds si tengono almeno due volte l'anno (a norma dell'articolo 14 della Convenzione).

Nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge in esame, viene evidenziato che i Ministri della difesa degli Stati membri hanno delegato in via permanente la partecipazione al CdS ai rispettivi Direttori nazionali degli armamenti (DNA) o ad altri dirigenti competenti.

L'organismo responsabile dell'attuazione delle decisioni del Consiglio di sorveglianza è l'Amministrazione esecutiva, secondo perno della struttura istituzionale dell'OCCAR.

L'Amministrazione esecutiva (AE) è presieduta da un Direttore nominato dal Consiglio di sorveglianza con mandato triennale rinnovabile una sola volta. L'AE è composta da un *Ufficio centrale*, situato nella sede dell'OCCAR a Bonn, e da *divisioni di programma* dislocate in sedi diverse nel territorio degli Stati membri, con responsabilità in tema di programmi, di acquisizioni, contratti e finanze e di amministrazione. Al personale sono concessi i privilegi e le immunità previste dall'Allegato I della Convenzione; per quanto concerne il regolamento del personale, le retribuzioni e il regime pensionistico è fatto riferimento alle norme applicate al personale di organismi similari , quali la NATO e l'UEO (articoli 19-22 della Convenzione OCCAR).

Con riferimento al personale italiano che presta servizio presso le sedi dell'OCCAR la relazione illustrativa precisa che esso percepisce il trattamento economico stabilito dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, che prevede oneri a carico del bilancio del Ministero della difesa, ma gravanti sul bilancio amministrativo che è istituito per finanziare il funzionamento dell'Organizzazione. Tale bilancio è alimentato, quadrimestralmente, con quote a carico dei Paesi partecipanti, secondo una ripartizione stabilita dal CdS.

L'obiettivo fondamentale dell'OCCAR è quello di coordinare, controllare e realizzare i programmi relativi agli armamenti che le vengono assegnati dagli Stati membri, nonché di coordinare e promuovere attività congiunte da realizzare in futuro, migliorando in tale modo l'efficacia della gestione dei progetti di cooperazione, in termini di costo, tempi e prestazioni.

Attualmente sono in corso 11 programmi, tra i quali vedono la partecipazione italiana:

- ESSOR (*European Secure SOftware defined Radio)* finalizzato principalmente a fornire l'architettura del *Software Defined Radio* (SDR) per scopi militari e un High Data Waveform (HDR WF) militare compatibile con tale architettura (con Finlandia, Francia, Polonia, Spagna e Svezia);
- fregate multiruolo FREMM (insieme con la Francia);
- FSAF – PAAMS, sistema anti missile *Surface-to-Air* (con Regno Unito e Francia)
- LSS - *Logistic Support Ship*, programma italiano per la realizzazione di una nave di supporto caratterizzata da *extraordinary capacity* e da alto grado di flessibilità a costi contenuti;
- MUSIS – FA *Multinational Space based Imaging System,* ancora in fase preliminare (con la Francia);
- PPA - Pattugliatori Polivalenti d'Altura, programma italiano.

Con riferimento al **contenuto**, il provvedimento in esame **modifica l'Allegato IV** alla Convenzione OCCAR , il quale riguarda il **Processo decisionale**. La modifica interviene ai sensi delle previsioni del paragrafo 5 del medesimo Allegato IV che, nella vigente formulazione, prevede che dopo un periodo iniziale di tre anni l'iter decisionale possa essere riesaminato alla luce di tutti gli elementi rilevanti *(per la modifica di tale disposizione si veda più avanti)*.

Si rammenta in premessa che la Convenzione dispone che in linea generale tutte le decisioni siano prese dagli Stati membri all'unanimità, fatta eccezione per le decisioni sulle materie indicate dall'allegato IV , che sono adottate in alcuni casi a **maggioranza qualificata rinforzata** *(si veda poco più avanti)* , in altri a maggioranza degli aventi diritto. Inoltre, per quanto concerne le deliberazioni del Consiglio di sorveglianza e dei Comitati di programma relative a programmi di cooperazione cui non aderiscono tutti gli Stati membri dell'organizzazione, la Convenzione prevede che le relative decisioni siano assunte soltanto dai rappresentanti degli Stati partecipanti ai suddetti programmi.

La relazione illustrativa che correda il disegno di legge in esame esplicita che la *ratio* della modifica concordata dai sei Stati membri a livello di Consiglio di sorveglianza, è finalizzata anche ad agevolare l'accesso all'OCCAR a nuovi Stati, soprattutto a quelli che già partecipano ai programmi dell'Organizzazione (come accennato si tratta di Finlandia, Lussemburgo, Olanda, Svezia, Polonia e Turchia). Dall'ampliamento della *membership*, infatti , deriverà la riduzione della spesa annua a carico di ogni Stato membro per la partecipazione al Bilancio amministrativo (AB) dell'Ufficio centrale dell'OCCAR-EA di Bonn.

Le **tre modifiche all'Allegato IV alla Convenzione OCCAR** incidono tutte sul paragrafo 1, lettera (a) che enumera le **decisioni degli Stati membri da adottarsi a maggioranza qualificata rinforzata** estendendone l'applicazione a tre nuove fattispecie.

La definizione di **maggioranza qualificata rinforzata** è contenuta nell'ultimo capoverso del medesimo paragrafo 1, lettera (a) dell'Allegato IV ai sensi del quale *"una **maggioranza qualificata rinforzata significa che una decisione non può essere presa se vi sono 10 diritti di voto contrari**".*

Dalla relazione illustrativa si apprende che al momento dispongono di 10 diritti di voto solamente gli Stati membri fondatori dell'OCCAR, ossia Italia, Germania, Francia e Regno Unito. Il Belgio e la Spagna, membri ma non fondatori, detengono rispettivamente 5 ed 8 diritti di voto.

La **prima modifica,** introducendo il punto (ii) della lettera (a) del paragrafo 1 dell'Allegato IV include tra le decisioni prese da tutti gli Stati membri a **maggioranza qualificata rinforzata** anche l'*"**assegnazione all'OCCAR di un programma ed integrazione di programmi** di collaborazione in atto tra gli Stati membri".*

La **seconda modifica,** che inserisce il punto (iii) della lettera (a) del paragrafo 1 dell'Allegato IV, include nel novero delle decisioni assunte a **maggioranza qualificata rinforzata** anche la *"**conclusione di qualsiasi accordo o intesa** in conformità con gli articoli 37 e 38 della Convenzione"*.

Si rammenta in proposito che il capitolo X, articoli 37 e 38, della Convenzione OCCAR prevede la possibilità della **cooperazione con Stati non membri e con organizzazioni internazionali** interessati a partecipare ad alcune attività dell'OCCAR o ad uno o più programmi. Le forme di cooperazione sono

disciplinate da appositi accordi oggetto di delibera da parte del CdS.

La **terza modifica** amplia il punto (vi) della lettera (a) del paragrafo 1 dell'Allegato IV, che prevede tale maggioranza per la nomina del direttore, richiedendo la **maggioranza qualificata rinforzata anche per la nomina del Vicedirettore dell'Amministrazione Esecutiva (AE)** dell'OCCAR a Bonn.

La relazione illustrativa spiega, in proposito, che il ricorso alla maggioranza qualificata rinforzata anche per la nomina del Vicedirettore è resa necessaria dalla circostanza che, in caso di assenza o impedimento del Direttore, è il Vicedirettore a sostituirlo.

Con la **quarta modifica**, infine, viene sostituito il testo del paragrafo 5 dell'Allegato IV; in virtù della nuova formulazione della disposizione l'Allegato in parola potrà *"essere rivisto previa decisione unanime del Consiglio di sorveglianza a livello ministeriale".*

La relazione illustrativa precisa che le modifiche all'Allegato IV concordate tra i 6 Stati membri sono proposte dall'AE, nelle 4 lingue ufficiali (inglese, francese, tedesco e italiano), per la parificazione dei tre testi con quello (concordato) in lingua inglese. Successivamente alla parificazione da parte dei 6 Stati membri, l'AE chiederà l'approvazione finale dell'Allegato IV, da parte dei rispettivi 6 Ministri della difesa, a norma delle nuove disposizioni contenute nel paragrafo 5 dell'Allegato IV medesimo.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il disegno di legge, oltre che di relazione illustrativa alla quale si è fatto più volte riferimento, è corredato anche di una relazione tecnica e di un'Analisi tecnico-normativa (ATN).

Dai dati forniti dalla relazione tecnica si trae il seguente quadro del contributo di ciascun Paese membro dell'OCCAR al Bilancio Preventivo Amministrativo **2013** (già approvato dal Consiglio di sorveglianza) e ammontante complessivamente a **9 milioni di euro:**

l'Italia, la Francia, la Germania ed il Regno Unito (membri fondatori): ciascuno ha **10 diritti di voto**, pari al 18,868% dei 53 diritti di voto totali; ciascuno contribuisce al Bilancio preventivo amministrativo per il 18,868% dei 9 milioni di euro complessivi, per una quota di poco inferiore a **1,7 milioni di euro annui a Paese**.

il Belgio (membro dal 2003): detiene **5 diritti di voto** e contribuisce per il 9,434% pari a **849.000 euro l'anno**.

la Spagna (membro dal 2005): ha **8 diritti di voto** e contribuisce per il 15,094% pari a **1,358 milioni di euro l'anno.**

Tali percentuali di partecipazione, si legge nella relazione tecnica, sono destinate a ridursi a seguito dell'ingresso di nuovi Paesi, con corrispondente riduzione della spesa annua di contribuzione al bilancio sopra ricordato *"in funzione dei diritti di voto (da 1 a un massimo di 9) che potranno essere riconosciuti alle nuove nazioni che entreranno a far parte dell'OCCAR".* Secondo valutazioni riportate nella relazione medesima, nell'ipotesi in cui all'OCCAR aderisse un altro Stato cui fosse riconosciuto il numero minimo di diritti di voto attualmente considerati, quindi 5, il Bilancio del Ministero della difesa italiano vedrebbe una diminuzione degli oneri annuali a proprio carico quantificata in euro 151.912.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" (art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.